CAMERA DEI DEPUTATI

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Relatori: CAROPPO e MACCANTI.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 5 marzo 2024

ART. 1.

(Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Governo

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere i numeri 2) e 3).

1.1000. D'Orso, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Commissione	Governo

* *

Al comma 1, lettera b), numero 10), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

« 6-quinquies. In assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni di cui ai precedenti commi, non si applicano al conducente che dimostra di essere in cura con *cannabis* medica prescritta e rilasciata sulla base di uno specifico piano terapeutico ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 187, comma 6-quinquies, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per autorizzare ogni commissione medica locale a rilasciare uno specifico codice identificativo al fine di essere riportato sulla patente di guida, con il quale si certifica che il conducente è in cura con

cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di precisi piani terapeutici.

1.20. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Abbandono di animali)

Sopprimere i commi 2 e 3.

2.1000. D'Orso, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Commissione	Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

- 4. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 9, comma 8:
- 1) al primo periodo, le parole: « o con animali », sono soppresse;
- 2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggra-

vanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale. »

b) dopo l'articolo 222 è aggiunto il seguente:

« Art. 222-bis.

(Circostanze aggravanti per reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale)

- 1. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-ter, comma 1, del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.
- 2. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo. ».
- **2.1001.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.

(Modifiche al codice della strada concernenti l'uso del dispositivo alcolock)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

- *0a)* all'articolo 72, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
- « 3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce un cronogramma volto all'installazione del dispositivo di tipo alcolock, per tutti i mezzi del trasporto pubblico su gomma, dei veicoli adibiti al trasporto collettivo di persone e degli scuolabus. »
- 3.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione devono essere dotati di un dispositivo di tipo *alcolock*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzio-

nali del dispositivo di cui al presente comma ».

3.2. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

ART 4

(Modifiche al codice della strada relative all'inserimento della sospensione breve della patente correlata al punteggio, nonché aggravamento delle sanzioni per condotte lesive della sicurezza stradale)

All'articolo 4 premettere il seguente:

Art. 04.

(Modifiche al codice della strada relative alla patente a punti)

1. All'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, quarto periodo, le parole: « entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione » sono sostituite dalle seguenti: « entro centottanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, come desunta dalla data di effettivo ritiro dello stesso ».

04.03. Faraone.

Commissione	Governo

All'articolo 4 premettere il seguente:

Art. 04.

(Modifiche al codice della strada relative alla patente a punti)

1. All'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, quarto periodo, le parole: « entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione » sono sostituite dalle seguenti: « entro centottanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione ».

04.05. Faraone.

Commissione	Governo

All'articolo 4 premettere il seguente:

Art. 04.

(Modifiche al codice della strada relative alla patente a punti)

1. All'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: « entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione » sono aggiunte le seguenti: « , come desunta dalla data di effettivo ritiro dello stesso ».

04.04. Faraone.

Commissione	Governo

Al comma 1, premettere il seguente:

- 01. All'articolo 195, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- « 2.1. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate oltre il limite massimo fissato dalla singola norma tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché della potenza e del tipo di veicolo guidato. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: sicurezza stradale aggiungere le seguenti: e per le condizioni economiche del trasgressore.

4.8. Carotenuto, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso Art. 218-ter, comma 1, alinea, dopo le parole: venti punti aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per i conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto per i quali il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore ai dieci punti,.

4.12. Pastorino.

Governo

Al comma 2, capoverso articolo 218-ter, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) articolo 15, comma 1, lettere *f-bis*) e *i*), concernenti il lancio di rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.

4.13. Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso articolo 218-ter, comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: , durante l'esercizio dell'attività professionale di trasporto.

4.1000. Pastorino.

NON SEGNALATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 222 è aggiunto il seguente:

« Art. 222-bis.

(Circostanze aggravanti e sanzioni amministrative accessorie ai reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale)

1. L'utente della strada che abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 727, comma primo del codice penale aumentata da un terzo alla metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove previ-

sta per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

- 2. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-ter, comma primo del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.
- 3. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis del Codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo. »;
- *b)* all'articolo 9, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) le parole: « o con animali » sono soppresse;
- 2) conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale. ».

4.42. Pastorino.

NON SEGNALATO

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) le disposizioni di cui alla presente lettera non sono applicate al personale esercente attività di trasporto persone nei casi di utilizzo di sistemi di comunicazione diretta con le centrali operative relativamente ad urgenti comunicazioni di servizio.

4.41. Pastorino.

NON SEGNALATO

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.

(Promozione dell'attività formativa nelle scuole)

All'articolo 5 premettere il seguente:

Art. 05.

(Modifiche al codice della strada per l'istituzione degli osservatori regionali per la sicurezza stradale)

1. Dopo l'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis.

(Osservatori regionali per la sicurezza stradale)

- 1. Le regioni istituiscono gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale.
- 2. Al fine di finanziare gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

05.01. Gadda.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo la parola: organizzati aggiungere le seguenti: unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e mobility management scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: da adottare fino a: all'articolo 123, con le seguenti: sono individuati i soggetti formatori tra gli enti e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e mobility management scolastico.

5.10. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 123, aggiungere le seguenti: nonché tra i professionisti specializzati in mobility management,.

5.18. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- 2. All'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:
- « *e-bis*) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile »;
- *b)* al comma 2, primo periodo, le parole: « l'educazione stradale, » sono soppresse.
- **5.28.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

ART. 6.

(Istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.

(Limitazioni per i neopatentati)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- 1. All'articolo 117, comma 2-bis, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « per il primo anno » sono sostituite dalle seguenti: « per i primi tre anni ».
- * 7.1000. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- 1. All'articolo 117, comma 2-bis, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « per il primo anno » sono sostituite dalle seguenti: « per i primi tre anni ».
- * **7.1001.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 186-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 186-ter.

(Limite al trasporto di passeggeri in ore notturne da parte dei conducenti di età inferiore a ventuno anni o neo-patentati)

- 1. Ai conducenti di età inferiore a ventuno anni e ai conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B è vietato trasportare più di un passeggero dalle ore 24 alle ore 5; in caso di violazione di tale divieto il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 117, comma 5.
- 2. Se il conducente, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, provoca un incidente stradale, la sanzione pecuniaria di cui al medesimo comma è raddoppiata. »

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.

7.22. Rosato.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le limitazioni del comma 2-bis dell'articolo 117, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano ai neotitolari di patente di guida di categoria B che l'abbiano conseguita attraverso il percorso previsto nell'articolo 115, comma 1-ter e che abbiano effettuato la preparazione alle prove dell'articolo 121,

comma 1, presso la medesima autoscuola di cui all'articolo 115, comma 1-ter.

7.15. Casu.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

- 1. All'articolo 174 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il comma 4 è sostituito dal seguente:
- « 4. Il conducente che non supera di oltre il 10 per cento la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 165. Si applica la sanzione da euro 218 ad euro 868 al conducente e al vettore che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE) n. 561/2006. »;
- *b)* al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «, si applica » sono aggiunte le seguenti: « al vettore e al trasportatore »;
- c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « di cui al regolamento (CE) 561/2006 », sono aggiunte le seguenti: « per oltre il 10 per cento »;

d) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: « di cui al regolamento (CE) 561/2006 è soggetto », sono aggiunte le seguenti: « al fermo del mezzo sino a regolarizzazione, nonché ».

7.024. Carotenuto, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

- 1. Al comma 13 dell'articolo 174 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per violazioni che attengono al rispetto degli orari di guida e di riposo, la sanzione è interamente e unicamente a carico dell'impresa. »
- **7.026.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

ART. 8.

(Esercitazioni di guida)

Al comma 1, premettere il seguente:

- 01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- « 1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e attività formativa.

8.1002. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera c) capoverso 5-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche con l'ausilio di simulatori di guida.

8.1000. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera c) capoverso 5-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le esercitazioni di guida di cui al comma 2

e di cui al presente comma possono essere svolte anche con l'ausilio di simulatori di guida.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , le caratteristiche e le specifiche tecniche che devono possedere i simulatori di guida utilizzabili.

8.1001. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

ART. 9.

(Disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti a trasporto di persone)

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

ART. 10.

(Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.1000. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 142:

1) al comma 1, dopo le parole: « apparecchiature debitamente omologate » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 192, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 o approvate ai sensi dell'articolo 192, comma 3 del medesimo decreto »;

2) al comma 6, dopo le parole: « apparecchiature debitamente omologate » sono inserite le parole: « ai sensi dell'articolo 192, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

o approvate ai sensi dell'articolo 192, comma 3 del medesimo decreto ».

10.1003. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.1001. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: dei commi 7, 8, 9, o 9-bis con le seguenti: del comma 7.

10.1002. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera e), alinea, le parole: sono aggiunti i seguenti sono sostituite dalle seguenti: è aggiunto il seguente.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2-bis.

* 10.9. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Al comma 1, lettera e), alinea, le parole: sono aggiunti i seguenti sono sostituite dalle seguenti: è aggiunto il seguente.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2-bis.

* 10.10. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), alinea, le parole: sono aggiunti i seguenti sono sostituite dalle seguenti: è aggiunto il seguente.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2-ter.

10.25. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis, dopo le parole: ciascun giorno di calendario, aggiungere le seguenti: intercorso tra la prima violazione e la notificazione della medesima,.

10.24. Pastorino.

NON SEGNALATO

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

10.26. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 1), e 2).

* 10.29. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 1), e 2).

* 10.30. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis, sostituire le parole da: 146, comma 3, fino alla fine del capoverso con le seguenti: 145, 146, comma 3, 147 commi 2-bis e 3, 158, commi 1 e 2 limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 173, comma 2, 191 commi 1 e 3, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, nonché per l'accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento; nelle more continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando ovvero era in fermata o sosta sulla strada.

10.32. Pastorino.

NON SEGNALATO

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis, primo periodo, sostituire le parole da: 146, comma 3, fino a: e 217, con le seguenti: 145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, comma 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, nonché delle violazioni in materia di fermata di cui all'articolo 158, comma 1,.

10.37. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis, primo periodo, dopo le parole: nei soli casi previsti aggiungere le seguenti: dal comma 2, lettera d), nonché.

* 10.40. Gadda.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis, primo periodo, dopo le parole:

nei soli casi previsti *inserire le seguenti:* dal comma 2, lettera *d*), nonché.

* **10.41.** Casu.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis, primo periodo, dopo la parola: 171, aggiungere le seguenti: 173, comma 2,.

10.43. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1-bis, dopo la lettera *g*-bis) è aggiunta la seguente:

« *g-bis.1*) accertamento della violazione di cui all'articolo 173, comma 3-*bis*, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento e limitatamente alla sperimentazione, almeno triennale, avviata con specifiche linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentito il Garante della protezione dei dati personali e la

Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ».

10.46. Pastorino.

Commissione	Governo

(Votazione dell'articolo 10)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

- 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 115:
- 1) al comma 1, lettera *c*), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e D1 e D1E »;
- 2) al comma 1, lettera *e*), numero 3), le parole: « D1 e D1E », sono sostituite dalle seguenti: « D e DE »;
- 3) al comma 1, lettera *f*), il numero 2) è soppresso;
- 4) al comma 2, lettera *a*), la parola: « sessantacinque », è sostituita dalla seguente: « settanta » e le parole: « fino a sessantotto anni » sono soppresse;
- 5) al comma 2, lettera *b*), la parola: « sessanta », è sostituita dalla seguente: « settanta » e le parole: « fino a sessantotto anni » sono soppresse;

- *b)* All'articolo 126, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
- « 3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
- 4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE ».

10.011. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) » sono sostituite

dalle seguenti: « ovvero classificati ad uso speciale ».

10.024. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione eseguite dai centri di controllo autorizzati)

1. All'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, è annualmente rivalutata sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente ».

10.026. Gadda.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Ampliamento dei controlli automatici della velocità)

1. All'articolo 4, comma 2, del decretolegge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano ».

10.038. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

ART. 11.

(Accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione)

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.

(Campagne di richiamo)

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.

(Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore)

(Votazione dell'articolo 13)

ART. 14.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di monopattini e altri dispositivi)

Sopprimerlo.

14.1. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera m).

14.3. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* 14.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* 14.6. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* 14.7. Pastorella.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* 14.8. Gruppioni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1), lettera e), dopo le parole: i conducenti dei monopattini aggiungere le seguenti: a propulsione prevalentemente elettrica che non siano messi a disposizione dagli operatori di noleggio di monopattini.

** **14.10.** Pastorella.

Al comma 1), lettera e), dopo le parole: i conducenti dei monopattini aggiungere le seguenti: a propulsione prevalentemente elettrica che non siano messi a disposizione dagli operatori di noleggio di monopattini.

** **14.11.** Pastorino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.13. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera g).14.14. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera h). **14.16.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera i).14.17. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera m).14.18. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera m), sopprimere il capoverso 75-vicies quinquies.

14.19. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera m), capoverso comma 75-vicies quinquies, sostituire le parole: l'articolo 2054 con le seguenti: l'articolo 2043.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

* 14.21. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera m), capoverso comma 75-vicies quinquies, sostituire le parole: l'articolo 2054 con le seguenti: l'articolo 2043.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

* 14.22. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera m), capoverso comma 75-vicies quinquies, sostituire le parole: l'articolo 2054 con le seguenti: l'articolo 2043.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

* **14.23.** Pastorella.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 2.

14.25. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

ART. 15.

(Modifiche alla disciplina della ciclabilità)

Sopprimerlo.

* **15.1.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Sopprimerlo.

* **15.2.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sopprimere il numero 1).

** 15.4. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sopprimere il numero 1).

** 15.5. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: segnaletica verticale aggiungere le seguenti: ed eventualmente orizzontale.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera b):

numero 2), capoverso numero 12-

bis:

sostituire le parole: , idonea a favorire la circolazione con le seguenti: salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria,

dopo le parole: casi in cui non sia possibile aggiungere le seguenti: o adeguato al caso concreto

sostituire il numero 3) con il seguente:

- 3) il numero 12-*ter*) è sostituito dal seguente:
- « 12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane destinata alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli, contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua; ».

numero 5), capoverso 54-bis), aggiungere, in fine, le parole: ed eventualmente da segnaletica orizzontale.

numero 6), sostituire il capoverso 55-bis) con il seguente:

55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione;

alla lettera c):

sostituire il numero 1.2) con il seguente:

1.2) la lettera *i-bis)* è sostituita dalla seguente:

« *i-bis*) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili »;

sostituire il numero 1.3) con il seguente:

1.3) la lettera *i-ter)* è sostituita dalla seguente:

«*i-ter*) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera *i*), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri. »;

sostituire il numero 1.4) con il seguente:

1.4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-quater*) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, di norma a destra, una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile ».

numero 2), sostituire il capoverso 11-ter con il seguente:

11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere *i-bis*), *i-ter*) e *i-quater*) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h;

alla lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale;

alla lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro;

alla lettera h), capoverso 9-bis. sopprimere le parole: , ove le condizioni della strada lo consentano,

sostituire la lettera i) con la seguente:

i) all'articolo 150, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7,

comma 1, lettera *i-bis*), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. »;

sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. Le caratteristiche di dettaglio della « Corsia ciclabile » di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
- **15.7.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: segnaletica verticale aggiungere le seguenti: ed eventualmente orizzontale.

* **15.8.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: segnaletica verticale

aggiungere le seguenti: ed eventualmente orizzontale.

* **15.11.** Pastorella.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2, comma 7, le parole: « centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « centri abitati di comuni con popolazione complessiva non superiore a diecimila abitanti ».

15.15. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

15.16. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

15.17. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso numero 12-bis):

sostituire le parole: ,idonea a favorire la circolazione con le seguenti: salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria,

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso, dopo le parole: casi in cui non sia possibile aggiungere le seguenti: o adeguato al caso concreto

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le caratteristiche di dettaglio della « Corsia ciclabile » di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in

via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

15.21. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso numero 12-bis, sostituire le parole: ,idonea a favorire la circolazione con le seguenti: salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria,

Conseguentemente al medesimo comma, medesimo capoverso:

sopprimere la parola: soli

aggiungere, in fine, le parole: o si ritenga di dover mantenere la corsia ciclabile in uso promiscuo con gli autoveicoli al fine di migliorare la fluidità del traffico degli stessi

15.23. Pastorino.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, al medesimo comma: lettera c), sopprimere il numero 1.2);

sopprimere la lettera i).

15.27. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Governo

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **15.28.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **15.29.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso numero 12-ter, sostituire la parola: idonea con la seguente: destinata.

Conseguentemente, al medesimo comma:

medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua

lettera c), numero 1.2), capoverso ibis), sostituire le parole: nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili con le seguenti: indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato.

15.30. Pastorella.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso numero 12-ter, sostituire la parola: idonea con la seguente: destinata

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua.

15.32. Pastorino.

NON SEGNALATO

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: e di motocicli.

15.1000. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso numero 55-bis), aggiungere, in fine, le parole: e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1.4), capoverso lettera i-quater):

sostituire le parole: e con velocità con le seguenti: , ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità;

dopo le parole: 50 km/h e nelle quali aggiungere le seguenti: , anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona,

15.50. Pastorella.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso numero 55-bis), aggiungere, in fine, le parole: e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione.

15.52. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.2)

15.54. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso lettera i-bis), sostituire le parole: nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili con le seguenti: , anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato.

15.56. Pastorino.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.3).

* 15.60. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.3).

* **15.61.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

numero 1.3).

* **15.62.** Pastorella.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

1.3) la lettera i-ter, è sostituita dalla seguente:

« i-ter) vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i) solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri ».

15.66. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) all'articolo 50, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

«2-quater. I velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone possono raggiungere la lunghezza massima di 6 m, inclusi eventuali rimorchi di cui all'articolo 56 »;

d-ter) all'articolo 56, comma 1, dopo le parole: « dagli autoveicoli di cui al comma

Al comma 1, lettera c), sopprimere il | 1 dell'art. 54 » sono inserite le seguenti: «, dai velocipedi di cui al comma 2-quater dell'art. 50 ».

15.80. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale.

15.87. Pastorella.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

15.92. Pastorino.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

15.93. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro.

15.95. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

15.98. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Governo

* * *

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare

particolari cautele al fine di assicurare, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri e, in ogni caso, la maggiore distanza laterale possibile di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa. Prima di effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.

15.1001. Sergio Costa, Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 9-bis, sopprimere le parole: , ove le condizioni della strada lo consentano..

* **15.101.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 9-bis, sopprimere le parole: , ove le condizioni della strada lo consentano,.

* 15.102. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 9-bis, sostituire le parole: , ove le condizioni della strada lo consentano, con le seguenti: nelle strade urbane, la distanza di sicurezza di un metro e nelle strade extra urbane..

15.104. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

- *i)* all'articolo 150, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:
- « 2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i-bis*), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. »
- **15.106.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera 1).

15.1002. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera n), al numero 1) premettere il seguente:

- 01) al comma 1, le parole da: « quando circolano fuori dai centri abitati » fino alla fine del comma, sono soppresse.
- **15.108.** Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 9, dopo le parole: « quando esistono » sono inserite le seguenti: « e sono percorribili in sicurezza ».

15.109. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Governo

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esenti dal-

l'obbligo di circolazione sulle corsie e piste ciclabili i velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone ».

15.111. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1 dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) dopo l'articolo 182, è aggiunto il seguente:

« Art. 182-bis.

(Circolazione di velocipedi, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate)

1. Sulle corsie di cui all'articolo 7, comma 1), lettera *i*) del presente codice è sempre consentita la circolazione delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli, salvo diversa disposizione, motivata da considerazioni sulla sicurezza della circolazione, da adottarsi con ordinanza del sindaco. »

15.113. Pastorella.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 2.

* **15.114.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Sopprimere il comma 2.

* 15.115. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le caratteristiche di dettaglio della « Corsia ciclabile » di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

** **15.117.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le caratteristiche di dettaglio della « Corsia ciclabile » di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in

via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

** **15.120.** Pastorino.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Guida autonoma)

- 1. All'articolo 46 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 1, le parole: « guidate dall'uomo » sono soppresse.
- 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche ai regolamenti tecnici e alla normativa in materia di circolazione dei veicoli, al fine di adeguarla a quanto previsto dall'articolo 34-bis della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale e a quanto previsto dal Regolamento UN/ECE R-157 in materia di omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia.

15.03. Pastorella.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di noleggio occasionale)

1. Dopo l'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 84-bis.

(Noleggio occasionale)

- 1. Al fine di incentivare il turismo all'aria aperta in Italia e ottimizzare l'utilizzo di veicoli ricreazionali, il proprietario persona fisica di autocaravan di cui agli articoli 56, comma 2, lettera *e*) e 54, comma 1, lettera *m*), iscritti nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio delle predette unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.
- 2. L'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Questura territorialmente competente nelle modalità di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 2021.
- 3. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme, digitale o cartacea.
- 4. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al

presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 2, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 ».

15.016. Pastorella.

Governo

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Modifiche al codice della strada relative alla precedenza in rotatoria)

- 1. All'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole: « salvo diversa segnalazione » sono sostituite dalle seguenti: « salvo quanto previsto dal comma 4, secondo periodo, e in caso di diversa segnalazione »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I conducenti che si immettono in una rotatoria devono dare precedenza ai veicoli che l'hanno già impegnata ».

15.017. Faraone.

Commissione	Governo

ART. 16.

(Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali)

(Votazione dell'articolo 16)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

TITOLO II-bis

DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI

CAPO I

EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RI-LEVAMENTO E DI SEGNALAZIONE DE-GLI ANGOLI CIECHI

Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'art. 47 categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II. ».

- 2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1, con una dotazione di 5 milioni

di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

- 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.
- 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 3, lettera u), sopprimere le parole: riducendo gli angoli morti.

16.01002. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di dotazione del dispositivo « angoli ciechi » per la circolazione di mezzi pesanti)

- 1. All'articolo 72 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
- « 1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote, appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 47, devono essere

equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II ».

- 2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 72 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente articolo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
- 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 4.

- 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- **16.03.** Gianassi, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

TITOLO II-bis

DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI

CAPO I

EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RI-LEVAMENTO E DI SEGNALAZIONE DE-GLI ANGOLI CIECHI

Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

- 1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
- « 1-*bis*. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote appartenenti

alle categorie M2, M3, N2 e N3, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 47, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II. »

- 2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

* 16.01. Pastorella.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

TITOLO II-bis

DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI

CAPO I

EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RI-LEVAMENTO E DI SEGNALAZIONE DE-GLI ANGOLI CIECHI

Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

- 1. All'articolo 72 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
- « 1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote, appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 47, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.
- 1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II ».
- 2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
- * **16.02.** Gianassi, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Dispositivi di sicurezza in materia di sensori dell'angolo cieco per i mezzi pesanti)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono apportate le opportune modifiche ai regolamenti tecnici e alla normativa in materia di circolazione dei veicoli, al fine di prevedere che tutti i veicoli di categoria N2, N3, M2 ed M3 immatricolati a partire dal 1° gennaio 2025 siano dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione.

16.04. Pastorella.

ART. 17.

(Modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

- 2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli enti gestori provvedono ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse finalizzate alla manutenzione. Per le medesime finalità del presente articolo, nonché per contribuire ai necessari interventi di ammodernamento tecnologico e messa in sicurezza dei passaggi a livello e di realizzazione di sottopassi ferroviari carrabili, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stabiliti criteri e modalità di riparto delle suddette risorse.
- 3. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- **17.3.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti. Zaratti.

Commissione	Governo

(Votazione dell'articolo 17)

ART. 18.

(Disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità visiva)

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)

ART. 19.

(Disposizioni in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie)

(Votazione dell'articolo 19)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'attraversamento della fauna)

- 1. All'articolo 14, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
- « c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica. »
- *b)* dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:
- « 2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui al comma 1, lettera *c-bis*), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso

all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione.»

* 19.01. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'attraversamento della fauna)

- 1. All'articolo 14 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:
- « *c-bis*) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica. »
- *b)* dopo il comma 2*-bis*, è aggiunto il seguente:
- « 2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c-bis), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del

rischio è effettuata in sede di progettazione.»

* 19.06. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

ART. 20.

(Modifiche al codice della strada in materia di norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: operatori stradali aggiungere la seguente: e autostradali.

20.7. Pastorino.

NON SEGNALATO

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 20)

ART. 21.

(Uso dei pannelli a messaggio variabile con valore prescrittivo)

Al comma 1, capoverso 19-ter, aggiungere in fine le parole: I segnali a messaggio variabile devono prevedere in alternanza con i messaggi informativi anche messaggi che indichino il numero di vittime nell'anno in corso a seguito di scontri stradali.

21.1000. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

(Votazione dell'articolo 21)

ART. 22.

(Misure per contrastare il rischio della circolazione contromano, osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra per i mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale stradarotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « e nelle more dell'adeguamento del regolamento, è consentita la circolazione per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 13,50 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte

anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. ».

22.11. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

- 5. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3:
- 1) al primo periodo, le parole: « 18 t » sono sostituite dalle seguenti: « 22 t »;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t. »;
- *b)* al comma 4, le parole: « 40 t » sono sostituite dalle seguenti: « 44 t ».
- 22.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Alla tabella recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla voce Art. 143, comma 11, la

parola: «4» è sostituita dalla seguente: «6».

22.13. Faraone.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 22)

ART. 23.

(Modifiche in materia di disciplina della sosta)

Sopprimerlo.

23.1. Pastorino.

NON SEGNALATO

Al comma 1, lettera a), numero 1.1) premettere il seguente:

- 01.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- « *b*) limitare la circolazione delle categorie di veicoli che previe accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, secondo direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, siano pericolose per la tutela della

salute, del patrimonio artistico ambientale e naturale. ».

23.2. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

* *

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.3).

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 4).

23.4. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.3).

* 23.6. Pastorino.

NON SEGNALATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.3).

* 23.8. Pastorella.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), capoverso f), sopprimere le parole da: ; con decreto del Ministro fino alla fine del capoverso lettera f).

23.13. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), capoverso lettera f), sostituire le parole da: ; con decreto del Ministro fino alla fine del capoverso lettera f), con le seguenti: nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l'attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

* 23.9. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), capoverso lettera f), sostituire le parole da: ; con decreto del Ministro fino alla fine del capoverso lettera f), con le seguenti: nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l'attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

* 23.11. Pastorino.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

23.17. Pastorino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole da: quota fino alla fine del numero con le seguenti: soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto tanto dell'esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata, quanto delle finalità di gestione efficiente della mobilità urbana e degli usi del suolo pubblico.

23.19. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis). All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può installare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera larghezza della carreggiata o della corsia o anche solo per una parte di esse, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza

di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, secondo quanto indicato nel primo periodo, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi nonché elementi di arredo funzionale o urbano, anche vegetali. ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità delle disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1, lettera b-bis) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dei dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le suddette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.

23.22. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde. ».

23.24. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o

della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde. ».

* 23.26. Pastorella.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde. ».

* 23.27. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) All'articolo 157, comma 7-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga a quanto previsto al primo periodo, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti a permanenza prolungata all'interno degli abitacoli, esposti al sole con temperature pari o superiori ai 33 gradi, è consentito tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso. ».

23.28. Carotenuto, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di ristorare i comuni per i mancati incassi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera *c*), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024. Con decreto del Ministro dei trasporti, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sono stabiliti, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i criteri per la ripartizione del Fondo tra i comuni interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.30. Gadda.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 23)

ART. 24.

(Modifiche al codice della strada in materia di disciplina delle sanzioni per violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

24.2. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi 14-ter e 14-quater.

* 24.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi 14-ter e 14-quater.

* 24.8. Pastorino.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

24.14. Pastorino.

NON SEGNALATO

(Votazione dell'articolo 24)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

- 1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:
- « 4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad

euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338 ».

* 24.06. Casu.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

- 1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-*bis* sono sostituiti dai seguenti:
- « 4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per

almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338 ».

* **24.07.** Gruppioni.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

- 1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:
- « 4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
- 4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in

vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338. ».

* **24.01001.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

- 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249: »;
- 2) sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione. »;
- *b*) al comma 4-*bis* l'ultimo periodo è soppresso;
- c) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
- « 4-ter. Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione, l'adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con condu-

cente di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.812 a euro 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ».

24.014. Pastorella.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada)

1. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ferme restando le spese di notificazione e le modalità di determinazione delle relative tariffe, le spese di accertamento sono determinate in misura non superiore ad euro 5. ».

24.01000. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Commissione	Governo

ART. 25.

(Modifiche in materia di circolazione fuori dei centri abitati)

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 25)

ART. 26.

(Modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689)

(Votazione dell'articolo 26)

ART. 27.

(Modifiche al codice della strada in materia di circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade)

Sopprimere il comma 1.

* 27.6. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Sopprimere il comma 1.

* 27.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Sopprimere il comma 1.

* 27.8. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sopprimere il comma 1.

* 27.10. Pastorino.

Commissione	Governo

^ ^

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** 27.11. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **27.12.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

* *

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: , congiuntamente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Con-

ferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* 27.24. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu, Roggiani, Mauri.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: , congiuntamente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* 27.25. Pastorino.

NON SEGNALATO

* *

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: , congiuntamente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiet-

tivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice.

** **27.26.** Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: , congiuntamente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice.

** **27.30.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da:, congiuntamente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

27.17. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Ghio, Casu.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da:, congiuntamente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

27.18. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, dopo le parole: esigenze di mobilità aggiungere le seguenti: delle persone e delle merci.

27.33. Pastorella.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Considerato il contributo allo snellimento del traffico cittadino e la riduzione dei tempi di sosta in coda, viene

salvaguardata la circolazione di ciclomotori e motoveicoli.

27.40. Faraone.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 9-*bis* le parole: « ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida » sono sostituite dalle seguenti: « ai veicoli a propulsione elettrica o ad idrogeno, e in generale a zero emissioni inquinanti ».

27.49. Pastorino.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Dopo l'articolo 10, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 10-bis.

(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)

- 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito "Commissione".
- 2. La Commissione si compone di: tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti; un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori; un rappresentante

per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico; un rappresentante dell'ANAS; un rappresentante dell'AISCAT; un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome; un rappresentante dell'Unione delle province italiane; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani; un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (AN-SFISA), di cui all'articolo 12, del decretolegge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; un rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL; un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

- 3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietario gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:
 - a) Direttrice Padana;
 - b) Direttrice Tirrenica;
 - c) Direttrice Adriatica;
 - d) Direttrici Tirreno-Adriatico;
- e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.
- 4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.

- 5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preven-
- 6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato cartografico, su una sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative necessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.
- 7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio, l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decretolegge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
- 8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in ef-

ficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci. ».

1-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al codice della strada in materia di costituzione di itinerari abilitati al trasporto eccezionale, circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade).

27.1000. D'Alfonso.

Commissione	Governo

(Votazione dell'articolo 27)

* * *

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente.

Art. 27-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di disciplina del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

- 1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, è abrogato.
- 2. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla lettera *a)*, le parole: « e veicoli a trazione animale » sono soppresse;
- b) alla lettera b), le parole: « e veicoli a trazione animale » sono soppresse.
- 3. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere resi conformi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.
- 4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per la dismissione e la possibile collocazione da parte dei proprietari degli animali, utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia degli equidi e di due rappresentanti delle associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.
- 5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, pari a 400.000 euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27.012. Brambilla, Cesa, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Cherchi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche del codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)

1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Art. 70.

(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale)

- 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:
- *a)* I servizi di piazza a trazione animale;
- *b)* I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;
 - c) Veicoli destinati al trasporto di cose;
 - d) Carri agricoli;
- *e)* Veicoli a trazione animale muniti di pattini. ».
- 2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di

piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

- 3. Gli animali dismessi dai servizi di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere classificati come « non destinati alla produzione di alimenti » e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienicosanitarie.
- 4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla lettera *a)*, le parole: «, natante e veicoli a trazione animale » sono sostituite dalle seguenti: « e natante »;
- b) alla lettera b), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale », sono sostituite dalle seguenti: « e natante ».
- 5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
- 6. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate.
- * 27.010. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche del codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)

1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Art. 70.

(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale)

- 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:
- *a)* I servizi di piazza a trazione animale;
- *b*) I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;
 - c) Veicoli destinati al trasporto di cose;
 - d) Carri agricoli;
- e) Veicoli a trazione animale muniti di pattini. »
- 2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.
- 3. Gli animali dismessi dai servizi di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere classificati come « non destinati alla produzione di alimenti » e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienicosanitarie.

- 4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla lettera *a)*, le parole: «, natante e veicoli a trazione animale » sono sostituite dalle seguenti: « e natante »;
- b) alla lettera b), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale », sono sostituite dalle seguenti: « e natante ».
- 5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
- 6. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate.

* 27.011. Pastorino.

NON SEGNALATO

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Disposizioni per l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Art. 70.

(Divieto del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e ai servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone a fini turistici.

- 2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40.000 a euro 250.000 in caso di recidiva. Si applica la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale ».
- 2. Gli animali dismessi dai servizi ai sensi del presente articolo non possono essere destinati alla macellazione e restano in carico ai rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il mantenimento degli animali, possono cederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con il decreto di cui al comma 5 del presente articolo.
- 3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 1, alle associazioni o agli enti per la protezione degli animali riconosciuti dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o presso altre strutture idonee. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di conversione delle autorizzazioni esistenti in licenze per la guida di mezzi ecologici alternativi che non prevedano l'impiego di animali, nonché le agevolazioni e gli incentivi economici che consentano agli attuali titolari di licenze di attuare il passaggio ad una mobilità sostenibile e non cruenta.
- 4. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano chiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà sugli stessi. Gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti riconosciute ai sensi dell'articolo 19-

- quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o presso altre strutture idonee.
- 5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

27.09. Cherchi, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza stradale all'interno dei centri abitati e di rafforzare le misure a tutela della vita umana prevenendo e mitigando gli effetti dannosi di incidenti che coinvolgono, in particolare, gli utenti vulnerabili, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane », sono sostituite dalle seguenti: « e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E ».

27.033. Pastorino.

NON SEGNALATO

ART. 28.

(Modifiche alla regolamentazione della circolazione in ambito portuale)

(Votazione dell'articolo 28)

ART. 29.

(Modifiche in materia di circolazione di macchine agricole)

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 29)

ART. 30.

(Locazione senza conducente)

(Votazione dell'articolo 30)

ART. 31.

(Veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori)

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 31)

ART. 32.

(Circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico)

(Votazione dell'articolo 32)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

- 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero l'Automobile Club d'Italia (ACI) per le manifestazioni automobilistiche e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), per le manifestazioni motociclistiche »;
- *b)* all'articolo 60, comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS »;
- c) all'articolo 93, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al terzo periodo, dopo le parole: « titolo di proprietà e » sono aggiunte le seguenti: «, per quelli di un'età compresa tra i venti e i ventinove anni di anzianità di costruzione »:
- al quinto periodo, dopo le parole: « concessa anche retroattivamente> » sono aggiunte le seguenti: « con la sola presen-

tazione dell'istanza di immatricolazione e senza ulteriori documenti o certificazioni ».

2. L'articolo 215, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: « Sono classificati di interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS e da questo dotati, per quelli di età compresa tra i venti e ventinove anni della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009. Per i motoveicoli e gli autoveicoli con una età di almeno trent'anni, per la classificazione di interesse storico o collezionistico è sufficiente l'iscrizione in uno dei suddetti regi-

32.01001. Barbagallo.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Sicurezza stradale e motorismo storico)

- 1. All'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* sono aggiunte, in fine, le parole: « , Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS> »;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente disposizione, è predisposta, sentiti gli enti certificatori di cui al precedente periodo, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'individuazione di ulteriori enti certificatori. ».

32.01000. Barbagallo.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Sicurezza stradale e motorismo storico)

1. All'articolo 60, comma 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, sentiti gli enti certificatori di cui al precedente periodo, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'individuazione di ulteriori enti certificatori. ».

32.01002. Iaria, Fede, Traversi, Cantone.

Commissione	Governo

ART. 33.

(Modifiche in materia di circolazione nelle isole minori)

(Votazione dell'articolo 33)

ART. 34.

(Disposizioni in materia di rimorchi)

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 34)

ART. 35.

(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)

Sopprimerlo.

35.1. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Commissione	Governo

Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.

35.1001. Alfonso Colucci, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: mediante l'analisi di incidentalità stradale e l'utilizzo del costo sociale come parametro per la valutazione del rischio stradale;.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) miglioramento delle procedure di registrazione, indagine e analisi degli scontri stradali, con l'obiettivo di identificarne le cause e sviluppare le strategie più efficaci per prevenirli;.

35.9. Casu, Barbagallo, Bakkali, Morassut, Ghio.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: tenuto conto aggiungere le seguenti: dei compiti di polizia stradale attualmente affidati alle forze di polizia nazionale e ai corpi e servizi di polizia locale nonché.

35.14. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

* *

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e nei giorni immediatamente precedenti o successivi a tale ricorrenza.

35.1005. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

* *

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: accordi internazionali aggiungere le seguenti: , con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade aggiungere le seguenti: in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e

gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,.

35.24. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: accordi internazionali aggiungere le seguenti: , con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,.

35.25. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade aggiungere le seguenti: in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,.

35.26. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: opportuni adeguamenti terminologici inserire le seguenti: tesi a superare il termine « incidente » con « scontro »,.

35.1003. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) adozione di tutte le iniziative volte a dare soluzione alle croniche criticità organizzative e di carenze di personale che interessano da anni le diverse attività di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, al fine di:

- 1) riaffermare la centralità del ruolo pubblico in materia di revisione dei veicoli pesanti garantendo l'uniformità dei controlli e rivedendo le politiche finora volte a esternalizzare i servizi;
- 2) potenziare la motorizzazione civile anche attraverso un piano di assunzioni;
- 3) dare soluzione alle disparità di condizioni lavorative e di trattamento economico a svantaggio del personale del settore pubblico che svolge controlli di sicurezza, quali ad esempio collaudi e revisioni di veicoli, esami di patenti di guida, nautiche, professionali e altro, rispetto agli ispettori privati autorizzati a parità di attività svolta;.
- **35.31.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: revisione della disciplina fino a: proporzionalità con la seguente: incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada.

35.32. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Commissione	Governo

Al comma 3, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: anche prevedendo l'estensione delle aggravanti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale per le condotte di cui all'articolo 173, comma 2 del codice della strada;.

35.1004. Casu, Gianassi, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera f), numero 3), sostituire le parole da: la dissuasività delle sanzioni fino a: tipo di veicolo guidato con le seguenti: la graduazione delle sanzioni, commisurate secondo i principi e criteri previsti dal numero 1) e successivamente aumentate tenendo conto della situazione red-

dituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché della potenza e del.

35.40. Carotenuto, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Commissione	Governo

Al comma 3, lettera g) aggiungere, in fine, le parole: comunicando in maniera istantanea attraverso strumenti già esistenti, la sanzione prevista e le modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa.

35.1006. Casu, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, sopprimere le lettere i) e l).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere t) e z).

* **35.44.** Morassut, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu.

Al comma 3, sopprimere le lettere i) e l).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere t) e z).

* **35.45.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

Al comma 3, sopprimere le lettere i) e l).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere t) e z).

* 35.46. Pastorino.

NON SEGNALATO

Al comma 3, sopprimere le lettere i) e l).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: Le linee guida, d'intesa con la Conferenza unificata, sono redatte, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo i seguenti obiettivi:

- 1) realizzazione di una pianificazione urbana orientata alla mobilità, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'auto privata, promuovendo la riqualificazione dei quartieri a misura d'uomo, con servizi e attività accessibili a piedi o in bicicletta, e la promozione di modelli di sviluppo urbano secondo l'approccio delle « Città a 15 minuti »;
- 2) integrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ciclabilità, ecc.), i Piani Spostamento Casa-Lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità;

- 3) promozione delle « Zone 30 », aree in cui il limite di velocità è ridotto a 30 km/h, con ridisegno delle infrastrutture stradali e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole di comportamento in strada, al fine di moderare la velocità del traffico e rendere le strade più sicure e accessibili per tutti gli utenti;
- 4) promozione della mobilità inclusiva, attraverso l'implementazione di politiche di trasporto che tengano conto delle esigenze di tutti gli utenti della strada, compresi i cosiddetti utenti vulnerabili;
- 5) implementazione di tecnologie avanzate per migliorare l'accessibilità e la mobilità, come le applicazioni per *smartphone* che forniscono informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico e le soluzioni di mobilità condivisa;
- 6) regolamentazione avanzata degli incroci semaforici, per conseguire il miglioramento della gestione del traffico, con possibilità di adattare i cicli semaforici in tempo reale per evitare fenomeni di congestione, dare priorità a correnti di traffico specifiche, con riferimento alla micromobilità:
- 7) regolamentazione dell'uso dei monopattini elettrici, con riferimento a limiti di velocità, requisiti di età per i conducenti, obblighi in tema di casco e indumenti ad alta visibilità e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole;
- 8) miglioramento della progettazione degli attraversamenti pedonali, ad esempio con riferimento all'eliminazione di ostacoli alla visuale reciproca tra pedoni e conducenti, realizzazione di marciapiedi « avanzati » rispetto agli spazi di sosta;.
- **35.47.** Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Commissione	Governo

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), sopprimere il numero 1).

35.49. Pastorella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

35.51. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole da: individuando fino alla fine del periodo, con le seguenti: mettendo al centro del sistema urbano la mobilità dolce e sostenibile, sensibilizzando gli altri utenti della strada al rispetto di questa.

35.58. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

Al comma 3, sopprimere la lettera 1).

35.65. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Commissione	Governo

* *

Al comma 3, lettera 1), alinea, sostituire le parole da: con particolare riguardo fino a: prevalentemente elettrica con le seguenti: come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.

Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;

al numero 2), sostituire le parole da: per la progettazione fino alla fine del numero: alla sicurezza con le seguenti: orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);

sostituire il numero 3) con i seguenti:

3) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

- 4) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili.
- * **35.67.** Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.

Al comma 3, lettera 1), alinea, sostituire le parole da: con particolare riguardo fino a: prevalentemente elettrica con le seguenti: come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.

Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;

al numero 2), sostituire le parole da: per la progettazione fino alla fine del numero: alla sicurezza con le seguenti: orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);

sostituire il numero 3) con i seguenti:

- 3) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;
- 4) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'in-

terno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili.

* **35.68.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

* *

Al comma 3, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) adozione di misure per la tutela dell'utenza della strada in aree caratterizzate da elevata densità di fauna selvatica, specialmente di grossa taglia, in tratti stradali che attraversano o costeggiano aree protette nazionali e regionali, incluse le aree della rete Natura 2000, e in aree interessate dalla presenza di specie animali di elevato valore conservazionistico da attuare attraverso:

- 1) la costruzione di passaggi faunistici e di barriere e recinzioni utili a indirizzare la fauna selvatica verso tali passaggi;
- 2) l'installazione di dissuasori acustici o visivi per ridurre il numero di attraversamenti in coincidenza col passaggio di veicoli;
- 3) la riduzione dei limiti di velocità durante le ore notturne.
- **35.71.** Brambilla, Cesa, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Cherchi.

Commissione	Governo

Al comma 3, sostituire la lettera q) con le seguenti:

q) revisione delle modalità di sosta riservata ai veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, prevedendone l'incremento nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle località a prevalente vocazione turistica;

q-bis) revisione della disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate;.

35.73. Gadda.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

r-bis) incremento nell'utilizzo e installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 in prossimità di cantieri stradali anche di tipo mobile al fine di tutelare i lavoratori esposti al traffico;

r-ter) riduzione dei limiti di velocità per i mezzi pesanti in prossimità dei cantieri per i quali non sia stata operata la completa deviazione del traffico nella corsia opposta alla marcia, al fine di tutelare la sicurezza degli operatori stradali esposti al traffico:.

35.77. Pastorino.

NON SEGNALATO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione della sicurezza stradale, come i sistemi di controllo del traffico in tempo reale e le soluzioni di mobilità intelligente;.

35.83. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) pianificazione proattiva delle emergenze, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace in caso di incidenti o altre situazioni critiche sulla rete stradale e autostradale;.

35.85. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente nei veicoli a mo-

tore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.

35.1013. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) introduzione, anche per i veicoli di categoria M e M1, dell'utilizzo di dispositivi e apparecchiature, come il tachigrafo, per il rilevamento della velocità con blocco automatico; ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, sulla sicurezza dei veicoli, introduzione dell'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di limitazione automatica della velocità su tutti gli autoveicoli circolanti;.

35.1008. Casu, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'installazione negli autoveicoli di strumenti che consentano l'utilizzo degli

apparecchi elettronici durante la guida esclusivamente attraverso messaggi vocali.

35.1009. Casu, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, previsione dell'introduzione di dispositivi automatici che rendano impossibile la guida quando si utilizzano apparecchi elettronici tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;.

35.1000. Pastorino.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 3, lettera s), premettere le parole: previsione di una formazione specifica per gli addetti degli enti proprietari e gestori delle infrastrutture, al fine di migliorare la loro capacità di gestire le emergenze e di garantire la continuità del servizio e.

35.86. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Commissione	Governo

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) potenziamento della pianta organica del personale, in numero pari a cento posti, in materia di attività in missione presso le officine autorizzate dalla legge 1° dicembre 1986 n. 870, per l'espletamento delle operazioni di revisioni tecniche per veicoli con una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate presso il Dipartimento dei trasporti e della navigazione.

35.1015. Gaetana Russo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) adozione, al fine di aumentare la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti e a protezione della fauna selvatica, di tutte le iniziative necessarie volte alla progettazione e realizzazione di passaggi faunistici e per il recupero di corridoi faunistici, che consentano l'attraversamento degli animali senza dover interferire con le carreggiate;

35.89. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

Al comma 3, sopprimere la lettera t).

35.91. Morassut, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu.

Commissione	Governo

Al comma 3, lettera t), sostituire le parole da: destinate fino alla fine della lettera, con le seguenti: , di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche

utilizzatori di veicoli a due ruote;.

* 35.93. Barbagallo, Morassut, Ghio,
Bakkali, Casu.

alla moderazione del traffico e della velo-

cità e alla sicurezza dei pedoni e degli

Al comma 3, lettera t), sostituire le parole da: destinate fino alla fine della lettera, con le seguenti: , di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote;

* **35.94.** Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Governo

Al comma 3, lettera t), *aggiungere, in fine, le parole:* prevedendo un adeguato aumento

dei fondi per gli enti gestori delle infrastrutture coinvolte.

35.1002. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: , distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi e motocicli;

35.97. Gadda.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: ; le linee guida e di indirizzo di cui alla presente lettera sono redatte in modo che venga garantita la continuità con gli interventi realizzati dagli enti locali in attuazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

35.96. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Commissione	Governo

Al comma 3, lettera u), dopo le parole: delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione aggiungere la seguente: prevedendo.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: l'installazione di dispositivi aggiungere le seguenti: di sicurezza denominati « Angoli ciechi su tutti i veicoli in circolazione ».

35.1010. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Governo

* * *

Al comma 3, sopprimere la lettera z).

* **35.102.** Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Al comma 3, sopprimere la lettera z).

* **35.103.** Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Governo

* *

Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: fluidità con la seguente: sicurezza.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: , in coerenza con quanto previsto in materia di gestione della velocità, in particolare nelle aree urbane, dal Piano globale

per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

35.105. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: fluidità con la seguente: sicurezza.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati:.

35.107. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

z-bis) revisione della regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, al fine di garantire contestualmente la tutela della sicurezza stradale e le esigenze di continuità produttiva e logistica;.

35.110. Pastorella.

Commissione	Governo

Al comma 3, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:

dd-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di misurare il tasso alcolemico del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.

35.131. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

ff) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione all'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Conseguentemente, all'articolo 36, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 22, comma 4, primo periodo, della legge 29 luglio 2010, n. 120, le parole: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, » sono sostituite dalle seguenti: « Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ».

35.22. Faraone.

Commissione	Governo

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

ff) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione all'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Conseguentemente, all'articolo 36, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 22, comma 4, primo periodo della legge 29 luglio 2010, n. 120, dopo le parole: « corsi di guida sicura avanzata, » sono aggiunte le seguenti: « oggetto di espressa autorizzazione da parte della Motorizzazione civile e trasporti in concessione (M.C.T.C.), ».

35.23. Faraone.

Commissione	Governo

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

ff) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

35.20. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

Commissione	Governo

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

ff) previsione, anche in vista della nuova normativa europea in materia di patenti di guida denominata « Direttiva patente 4 », di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni.

35.19. Casu.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, lettera 1), dopo le parole: , di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo, aggiungere le seguenti: prevedendo, tra l'altro, che la richiesta al P.R.A. di radiazione per demolizione di veicoli fuori uso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 3 del citato decreto legislativo, sia accolta anche il presenza di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, disponendo comunque l'esclusione del proprietario del veicolo iscritto al fermo amministrativo dalle forme di agevolazione, di contributo o d'incentivo pubblici previste per l'acquisto di un nuovo veicolo...

35.1007. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

Al comma 4, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) adeguamento alla normativa europea, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza denominati « angoli ciechi » sui veicoli pesanti consistenti nella evidenziazione degli angoli ciechi attraverso appositi adesivi e nell'installazione di un dispositivo sonoro di avvertimento per il conducente, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli già circolanti, allo scopo prevedendo anche iniziative di sostegno finanziario per l'acquisto dei dispositivi da parte degli operatori del settore;.

35.145. Casu, Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Roggiani, Mauri, Quartapelle Procopio.

Governo

Al comma 4, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) disciplina della sperimentazione di sistemi modulari europei di combinazione di veicoli, affinché tali combinazioni di veicoli possano circolare su tratte stradali preventivamente definite;.

35.154. Pastorella.

Commissione	Governo

Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

t) introduzione modalità atte a far sì che, al compimento degli 85 anni, la con-

ferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico;

35.1011. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

. . .

Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

- t) introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento dei 90 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico.
- **35.1012.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 35)

* * *

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di personale tecnico per il Dipartimento dei trasporti e della Navigazione)

1. Al fine di rafforzare i servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in materia di attività in missione, presso le officine autorizzate ai sensi della legge 1° dicembre 1986 n. 870, per l'espletamento delle operazioni di revisioni tecniche per veicoli con una massa complessiva superiore a 3.5 tonnellate, presso il Dipartimento dei trasporti e della navigazione – Dipartimento per la mobilità sostenibile, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, di cento unità del personale con il profilo tecnico, da inquadrare nell'Area Funzionari – Famiglia tecnica del comparto funzioni centrali, entro tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione.

- 2. Ai fini del precedente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare in via preferenziale le graduatorie di pubblici concorsi già approvate e in essere presso altre amministrazioni pubbliche o enti locali, ovvero ad avviare apposito concorso pubblico ai sensi del D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82.
- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 4.336.205,24 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

35.01014. Gaetana Russo.

Commissione	Governo

ART. 36.

(Disposizioni attuative e clausola di invarianza finanziaria)

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 36)

* *

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 37.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ».

36.012. Faraone.

Commissione	Governo



19EME0079520